



Tommy
25246
91098
11 LUG. 1955

N. 3/1955 DI REPERTORIO ATTI PUBBLICI

MINISTERO DEI TRASPORTI

FERROVIE DELLO STATO

COMPARTIMENTO DI MILANO

SEZIONE LAVORI DI MILANO

LINEA : MILANO C. - MILANO ROGOREDO

PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI MILANO

=====

C O N V E N Z I O N E

per regolare la concessione con l'ingegnere Enea MATTEI fu Vittorio di mantenere in opera nel fabbricato di sua proprietà compresa fra i km. 3+518,89 e 3+553,19 della linea suddetta, alcune vedute di prospetto ed una piccola terrazza praticabile a deroga di quanto prescritto dall'art. 905 del Codice Civile.

REPUBBLICA - ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantacinque (1955) e questo dì undici (11) del mese di Gennaio in Milano e precisamente nella sede della Sezione Lavori del Compartimento di Milano, posta in stazione di Milano Centrale, innanzi a mé Dezani geom. Renza fu Domenico Ispettore Principale delle Ferrovie dello Stato presso la Sezione Lavori di Milano funzionario delegato a ricevere e stendere gli atti in forma pub-

blica amministrativa , che per conto delle Ferrovie medesime vengono stipulati nella giurisdizione del Compartimento di Milano, si sono personalmente costituiti i Signori:


1°) Dott. Ing. Maurizio NAVARETTI fu Angelo, nato a Rimini e residente a Milano, Ispettore Capo Superiore delle Ferrovie dello Stato Capo della Sezione Lavori di Milano in rappresentanza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato secondo le facoltà conferitegli dalle norme in vigore;

2°) Signor Dott. Ing. Enea MATTEI fu Vittorio nato a Morbegno e residente in Milano Via Senato N.6 .

I detti costituiti della cui identità personale sono certo previa rinuncia me consenziente alla assistenza dei testimoni al presente atto, dichiarano:

PREMESSO

- che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato é proprietaria del mappale N.22 della mappa del Comune di Milano - Sezione Censuaria di Turro;
- che l'Ing. Enea MATTEI fu Vittorio é proprietario del mappale N.248, della mappa suddetta, confinante con quello ferroviario sopracitato;
- che sul predetto mappale N.248 esiste un fabbricato adibito in parte ad uso abitazione ed in parte ad uso industriale distante dal confine ferroviario



ml. 0,60 nel quale sono state praticate N.26 vedute di prospetto ed una piccola terrazza praticabile in deroga a quanto prescritto dall'art. 905 del Codice Civile;

- che l'Ing. Enea MATTEI fu Vittorio ha chiesto all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di mantenere in opera le vedute e la terrazza suddetta;

- che nulla osta da parte dell'amministrazione stessa all'accoglimento di tale richiesta sotto la osservanza però di determinati patti e condizioni;

Volendosi far constare quanto sopra mediante regolare Atto fra le Parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato che qui di seguito verrà indicata con la dizione " Ferrovie " Per quanto la riguarda concede allo Ing. Enea MATTEI fu Vittorio che qui di seguito verrà indicato con la dizione di " Concessionario " di mantenere in opera nel suo fabbricato di cui al mappale N.248 della mappa di Milano --- Sezione Censuaria di Turro - compreso fra i km. 3+518,89 e 3+553,19 della linea Milano C. - Milano Rogoredo e distante ml. 0,60 dal confine ferroviario, n.26 vedute di prospetto ed una piccola terrazza praticabile in dero-

ga a quanto prescritto dall'art.905 del Codice Civile, il tutto come risulta indicato con velatura rosa sul disegno allegato, che bollato e firmato dalle parti contraenti si allega al presente Atto per formare parte integrante e sostanziale.-

Articolo 2

In corrispettivo delle concessioni di cui all'art. 1 il Concessionario pagherà alle Ferrovie al 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 1955, il canone annuo indivisibile anticipato di L.100.000= (lire centomila).-

I canoni relativi agli anni 1950 - 1951 - 1952 - 1953 e 1954 sono stati pagati come risulta dall'ordine d'introito N.536548 del 17-12-1954 per L.292.895 e N.536883 del 23-12-1954 di L.100.000- riscossi entrambi il 23-12-1954.

In caso di tardato pagamento del detto canone saranno a carico del Concessionario gli interessi di mora in ragione del 5 % sulla somma non pagata tempestivamente con facoltà delle Ferrovie di risolvere senz'altro la concessione.-

Articolo 3

Il Concessionario si obbliga di provvedere a sua cura, spese e responsabilità alla buona manutenzione delle opere formanti oggetto delle concessioni



indicate nell'art.1 onde avvitare eventuali danni alle opere ed agli agenti delle Ferrovie.-

In caso di inadempienza le Ferrovie stesse avranno la facoltà di eseguire i lavori di cui sopra ed il Concessionario dovrà rimborsare le relative spese, aumentate del 10 % (dieci per cento) per spese generali di amministrazione, a semplice presentazione di lista.

Articolo 4

Le concessioni di cui all'art.1 vengono fatte per la durata di anni nove (9) ed avendo esse avuto inizio il 1 gennaio 1955 avranno termine il 31-12-1963.

Nonostante quanto innanzi stabilito le concessioni si intendono fatte in via assolutamente precaria e pertanto le Ferrovie si riservano il diritto di revocarle in qualsiasi tempo mediante preavviso di un mese dato con semplice lettera - d'Ufficio.-

Entro tale periodo il Concessionario dovrà a proprie cura e spese modificare le vedute di cui al precedente articolo 1 secondo quanto prescrive l'art. 901 del Codice Civile nonché sopraelevare il parapetto della piccola terrazza, nel lato prospiciente la proprietà ferroviaria, sino ad una altezza minima non inferiore a ml.2.00 senza che per ciò possa avanzare reclamo o pretendere indennità di sorta.-

In caso di inadempienza da parte del Concessionario, le Ferrovie avranno la facoltà di provvedere direttamente a tali modificazioni le cui spese verranno rimborsate dal Concessionario stesso a semplice presentazione di lista aumentate del 10 % (dieci per cento) per spese generali di amministrazione.-

Articolo 5

Il Concessionario dichiara di tenere le Ferrovie sollevate ed indenni da qualunque reclamo, pretesa od azione che potessero provenire da terzi in causa delle presenti concessioni e di rimborsare tutte le spese che le Ferrovie dovessero sostenere per danni causati alla proprietà ferroviaria in dipendenza delle concessioni medesime.-

Le Ferrovie per contro non assumono responsabilità di sorta per danni di qualunque natura che potessero derivare alle opere concesse in dipendenza del servizio ferroviario e il Concessionario dichiara di rinunciare fin d'ora ad ogni compenso o pretesa di indennità a tale riguardo.-

Articolo 6

Se in qualunque tempo per l'ampliamento della sede ferroviaria o per qualsiasi altro lavoro interessante l'esercizio ferroviario le Ferrovie dovessero provvedere alla espropriazione totale o parziale del

Allegato all'Atto N° 3/1955 di Rep. Att. Pubblici
in data 11-1-1955

Linea: MILANO C. - MILANO ROGOREDO

Comune di MILANO



Ing. Mattei Enea fu Vittorio

Per Maurizio Olivetti
Per Enea Mattei
Per Enea Desani




Per copia conforme
ad uso amministrativo
L'ISPETTORE PRINCIPALE
DELEGATO AL CONTR.

MILANO-SEZ DI TIVRO.
Stralcio di mappa
1:2000

MILANO

(Asse della linea)


ROGOREDO



PIANO TERRENO
1:200



PRIMO PIANO

1:200



SECONDO PIANO

1:200




TERZO PIANO

1:200

SEZIONE AB


1:200



Arch. Ingeg. Milano C. Ruffini

PROSPETTO VERSO FERROVIA

1:200



fondo di proprietà del Concessionario, interessato dalle presenti concessioni, nella determinazione della relativa indennità di espropriazione non sarà tenuto conto del maggior valore derivante al fabbricato interessato dalle concessioni di cui al presente articolo 1.-

Articolo 7

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione viene stabilito il deposito cauzionale di L.200.000.- (lire duecentomila) già costituito dal Concessionario presso la Cassa Depositi e Prestiti di Milano in contanti per la somma di L.200.000.- (lire duecentomila) come da ricevuta N.881 e N.402572 di posizione in data 27 dicembre 1954 rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano esibita in visione alle Ferrovie le quali consentiranno allo svincolo ed alla restituzione del deposito stesso soltanto nel caso che sia stata risolta la presente Convenzione e sempre quando non siano sorte contestazioni al riguardo.-

Rimane stabilito che, qualora le Ferrovie avessero a constatare inadempienze agli obblighi assunti dal Concessionario con la presente Convenzione, avranno la facoltà di procedere all'incameramento del

deposito stesso senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario salvo ogni azione per il recupero di quant'altro fosse loro dovuto dal Concessionario a qualsiasi titolo in dipendenza delle concessioni e delle inadempienze medesime.-

Articolo 8

Le concessioni di cui alla presente Convenzione non potranno cedersi ne passare ad altri senza il consenso scritto delle Ferrovie.-

Gli obblighi assunti dal Concessionario con la presente Convenzione si intendono accettati anche a carico dei suoi successori od aventi causa.-

La presente Convenzione pertanto sarà trascritta al competente Ufficio di Registro Immobiliari ed a tale riguardo si fa risultare che l'immobile di proprietà del Concessionario interessato dalle presenti concessioni é distinto nella mappa del Comune di Milano - Sezione Censuaria di Turro - col N.248 qualificato fabbricato urbano (opificio) di piani 2 e vani 14 gravata da R.M. della superficie di Ett.0.11.50, riportata nei registri censuari del Catasto fabbricati del Comune stesso alla partita 198.-

Detto immobile confina a un lato con la proprietà ferroviaria, a due lati con la restante proprietà, del Concessionario al quarto lato col mappale N.269

di proprietà Biolohi Renzo di Dante.-

Articolo 9

A tutti gli effetti amministrativi il Concessionario dichiara il proprio domicilio a Milano in via Senato n.6 e nel caso in cui tale domicilio venisse a mancare esso si intende trasferito presso il Municipio di Milano.-

Agli effetti giudiziari invece il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Milano.-

Articolo 10

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e trascrizione della presente Convenzione ed ogni altra che di essa ne fosse conseguenza fanno carico al Concessionario.-

Articolo 11

La presente Convenzione mentre é valida ed impegnativa fin d'ora per il Concessionario non lo sarà per le Ferrovie se non dopo avere riportato l'approvazione in Sede competente.-

E per ogni conseguente effetto viene da mé ricevuto il presente atto che previa lettura datane alle Parti contraenti, le quali da mé interpellate dichiararono essere il tutto conforme alla loro volontà viene dalle medesime nelle rispettive qualità pre-

dotte meco sottoscritto in calce, e nel margine dei fogli non contenuti le firme finali.-

Il presente atto consta di fogli quattro (4) ed é stato scritto da persona di mia fiducia in pagine tredici (13) oltre le due postille e fino alla riga 8 del presente foglio N.14.-

F/to Maurizio NAVARETTI

F/to Enea MATTEI fu Vittorio

F/to Renzo DEZANI Delegato ai Contratti

APPROVATO
da A. E. N. Ministro ORR. Decreto N. 4491
in data 30.3.55 *valido il parere*
del Comitato d'Amministrazione nella seduta
del 29 *30.3.55*

R. Bifulco

25.5.55

Registrato a Milano, il 25.5.55
M. 35664 Vol. 1085 F. 1 Atti Pubblici
Esatto L. 66910 + L. 7830 per D. 111/54
Segretario (Bollette N. 13003)

IL RICEVITORE
R. Se Lizio



Copia conforme
Uso amministrativo
UFFICIO PRINCIPALE
DELEGATO AI CONTRATTI

[Handwritten signature]

La presente copia consta di 16 pagine ed e' conforme al documento conservato da questo ufficio

TRASCRIZIONE del 1955 - Reg. Particolare 21678(documento non informatizzato).
Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge a richiesta di GRECO SABRINA
Elementi per la liquidazione

- Numero di pagine complessive: 16
Agevolazioni concesse

CTU INTERESSE A FAVORE DELLO STATO

CONSERVATORE
(LEZZI MARIA CHIARA)



18 GEN 2024

